

a trattative private se supera le 500 lire, fa astenere completamente i buoni produttori dal concorrere a quell'asta, talchè è ormai provato che si presentano soltanto speculatori di second'ordine che non danno alcuna garanzia nè per la qualità delle stoffe che impiegano nè per l'accurata loro confezione. E la gara che fanno fra essi per la riduzione dei prezzi è tutta a carico della bontà e solidità dell'oggetto di cui si tratta. Quindi frequenti contestazioni alla consegna, sulle quali per non incorrere in liti sproporzionate all'entità della fornitura si deve spesso passare oltre.

È da notarsi altresì che la dizione dell'art. 26 *il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le 500 lire* viene a ridurre notevolmente la detta somma.

La norma abituale delle distribuzioni che fanno le Opere pie in oggetti d'uso o vestiario si è di darli confezionati e su misura ed è savio provvedimento perchè più facilmente il povero si disfarebbe di un taglio di panno che di un abito fatto ed a lui appropriato.

Ma in tal modo nelle 500 lire erano vari fattori per i quali bisogna ricorrere a mezzi differenti come sarebbe ad esempio per confezionare un cappotto, la provvista del panno, della fodera e la spesa di confezione.

La nostra Amministrazione ha fatto negli ultimi anni l'esperimento di quanto più efficacemente abbia potuto fornire i poveri da lei beneficati procedendo a trattative private per una fornitura annuale di cappotti e pastrani ad adulti e di vestiari completi agli alunni di pie scuole israelitiche. Ed ha potuto farlo perchè questa Giunta provinciale amministrativa esaminando con molto zelo e retto criterio le domande rivolte dalla nostra Amministrazione autorizzava a procedere a dette forniture a trattativa privata. E tale fu il buon risultato ottenutone che gli stessi revisori del Bilancio ritennero doverne far menzione nel loro rapporto.

Ora noi non vorremmo che fosse accordata agli amministratori delle Opere pie una libertà sconfinata di procedere cioè a trattativa privata per le forniture di cui abbisognano e richiedenti una somma qualunque, ma vorremmo che il Congresso emettesse un voto al Governo perchè ferme stanti tutte le disposizioni dell'art. 26 della legge vigente, fosse aumentato sino a L. 1000 il valore complessivo di cose e opere per le quali fosse obbligo di indire l'asta pubblica, mantenendo alla Giunta provinciale amministrativa la facoltà di esonerarne l'amministrazione e autorizzarla alla trat-